

Foglio Informativo Finanziamento Chirografario Agricoltura 50

Foglio Informativo relativo al Finanziamento Chirografario a Medio Lungo Termine – Assistito dal garanzia ISMEA/SGFA, finanziamento erogato a clienti di Poste Italiane S.p.A., società con socio unico, Patrimonio Bancoposta da Banca del Mezzogiorno - MedioCreditoCentrale S.p.A., società con socio unico in forza di specifico accordo intervenuto tra quest'ultima e Poste Italiane stessa.

INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO

Informazioni sulla Banca

Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. (di seguito anche "Banca"), Società con socio unico Poste Italiane S.p.A. e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, via Piemonte n. 51, numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA 00915101000 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma1 del D.Lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: www.mcc.it.

Informazioni su Poste Italiane S.p.A., società con socio unico - Patrimonio BancoPosta

Poste Italiane SpA, società con socio unico - Patrimonio Bancoposta (di seguito anche "Poste Italiane") codice ABI 07601 società per azioni con sede legale in Viale Europa 190 00144 Roma numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma n.97103880585/1996 codice fiscale 97103880585 partita IVA 01114601006 Sito internet: www.poste.it. Per ogni informazione utile il cliente può contattare il Servizio Clienti "BancoPosta Risponde" al numero verde 800.00.33.22 (servizio disponibile da lunedì a sabato, dalle 8.00 alle 20.00).

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO AGRICOLTURA 50

È un Finanziamento a medio/lungo termine, con una durata superiore ai 18 mesi e fino a 60 mesi e piano di rimborso rateale, destinato a finanziare la realizzazione di investimenti nell'attività di impresa agricola ed esigenze finanziarie comunque collegate all'attività agricola (acquisto di macchine ed attrezzature, acquisto bestiame, piccole opere di miglioramento aziendale) e nell'attività di pesca.

Agricoltura 50 è dedicato alle Micro, Piccole e Medie Imprese (Ditte individuali, società di persone, società di capitali e società cooperative), la cui sede legale è situata nelle regioni del Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). Sono escluse le imprese costituite da meno di 36 mesi (start up).

Il Finanziamento Chirografario Agricoltura 50 viene concesso dalla Banca, a proprio insindacabile giudizio, ad imprese intestatarie di un conto un conto corrente BancoPosta.

Per il finanziamento è prevista l'acquisizione della garanzia diretta di ISMEA/SGFA ovvero di garanzie rilasciate da soggetti convenzionati con la Banca o con Poste.

Il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento di rate mensili, trimestrali o semestrali, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile.

TIPOLOGIA DI TASSI E RISCHI CORRELATI

Finanziamento a tasso fisso

Rimane fisso, per tutta la durata del finanziamento, sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura

del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO – TASSO FISSO					
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)					
Importo	Durata (anni)	Parametro	Spread	Tan	TAEG
€ 30.000	2	1,55%	9,17%	10,72%	12,66 %
		parametro EUROIRS 2 ANNI del 29/11/2011			
€ 30.000	5	2,14%	9,17%	11,31%	12,53%
		parametro EUROIRS 5 ANNI del 29/12/2011			

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO – TASSO VARIABILE					
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)					
Importo	Durata (anni)	Parametro	Spread	Tan	TAEG
€ 30.000	2	1,21%	9,17%	10,38%	12,47%
		parametro EURIBOR 1 MESE del 29/11/2011			
€ 30.000	5	1,21%	9,17%	10,38%	11,66%
		parametro EURIBOR 1 MESE del 29/11/2011			

Nel calcolo del TAEG, oltre al tasso di interesse, sono considerati altri costi, quali ad esempio le spese di istruttoria, le imposte e le spese di conto corrente.

	VOCI	COSTI
	Importo minimo finanziabile	10.000,00 €
	Importo massimo finanziabile	50.000,00 €
	Durata	18/24/36/48/60 mesi
TASSI	Parametro di riferimento (per finanziamenti a tasso fisso)	EuroIrs lettera della stessa durata del finanziamento, rilevato sul circuito Reuters alle ore 11, ora di Francoforte, alla pagina ISDAFIX2 il penultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese solare di stipula.
	Parametro di indicizzazione (per finanziamenti a tasso variabile)	Euribor 1/3/6 mesi (in base alla periodicità rata del finanziamento) così determinato: (a) per tasso Euribor si intende il tasso interbancario lettera del mercato monetario Euro determinato giornalmente dalla Federazione bancaria Europea come media aritmetica dei tassi lettera forniti da un gruppo di primarie banche di riferimento, rilevato sulla pagina Euribor 01 del Circuito Reuters (o su qualunque altra pagina od altro circuito che dovesse in futuro sostituire tale pagina o tale circuito) e pubblicato giornalmente dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" ovvero dai principali quotidiani nazionali; (b) il tasso Euribor sarà rilevato con valuta del 1° giorno del mese solare di stipula per il primo periodo di maturazione di interessi e con valuta del primo giorno lavorativo di inizio di ciascun periodo di interessi per ciascuno dei successivi periodi (c) il tasso Euribor utilizzato sarà quello con divisore 360
	Spread massimo	Per finanziamenti a tasso fisso 9,17% annuo

		Per finanziamenti a tasso variabile 9,17% annuo	
	Tasso di interesse nominale annuo	Per finanziamenti a Tasso Fisso: Pari alla somma tra Parametro di riferimento e Spread Per finanziamenti a Tasso Variabile: Pari alla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread	
	Tasso di interesse di preammortamento tecnico	Pari al Tasso di interesse nominale annuo applicato nel primo periodo di ammortamento	
	Tasso di mora	Sul tasso fisso: Massimo tra tasso annuo nominale applicato e tasso ricalcolato aggiornando il parametro alla data di riferimento, maggiorato di 2 punti percentuali e comunque non superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge n. 108/1996 ("Disposizioni in materia di usura"). Sul tasso variabile: Tasso annuo nominale pro tempore vigente, maggiorato di 2 punti percentuali e comunque non superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge n. 108/1996 ("Disposizioni in materia di usura").	
	Modalità di calcolo interessi	Per finanziamento a tasso fisso: Anno commerciale su anno commerciale (360/360) Per finanziamenti a tasso variabile: Giorni effettivi dell'anno civile su anno commerciale (365/360)	
SPESE	Spese per la stipula del contratto e la gestione del rapporto	Spese di Istruttoria (dovute solo in caso di stipula)	Euro 250,00
		Spese incasso rata su conto BP	Gratuita
		Spese incasso rata su conto corrente bancario	Euro 5,00
		Spese per invio comunicazioni	Euro 1,00 per ogni invio all'impresa e all' eventuale garante.
		Spese produzione ed invio certificazione interessi	Euro 1,00 per ogni invio
		Spese invio avviso scadenza nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'addebito sul conto corrente BancoPosta	Euro 5,00 per ogni invio
		Spese per sollecito pagamento	Euro 5,00 per ogni sollecito
	Altre spese da sostenere	Imposta sostitutiva	0.25% dell'importo del Finanziamento erogato, salvo diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo. L'Importo relativo sarà trattenuto contestualmente all'erogazione.
		Costo della garanzia ISMEA/SGFA	Pari a quanto previsto da ISMEA/SGFA; il costo della garanzia è a carico del cliente ed è pari ad una percentuale per anno dell'importo garantito da ISMEA/SGFA in funzione della valutazione del grado di rischiosità del cliente.
	Spese per richieste di documentazione supplementare o per operazioni straordinarie	Spese per duplicato contratto	Euro 50,00 per ogni duplicato
		Spese per attestazione pagamento / dichiarazione interessi pagati	Euro 10,00 per ogni attestazione/dichiarazione
		Spese per dichiarazione di sussistenza di credito/debito o dichiarazione consistenza rapporti	Euro 100,00 per ogni dichiarazione
		Spese per rilascio dichiarazioni varie e/o riproduzione documenti in genere	Euro 100,00 per ogni dichiarazione/riproduzione
		Accollo mutuo	Euro 250,00
		Commissione per ogni richiesta di salto di una o più Rate.	Euro 150,00
		Commissione di variazione	Euro 100,00

	(in caso di richieste di modifiche al contratto)	
	Commissione per estinzione anticipata /Commissione per rimborso parziale (commissione dovuta anche in caso di risoluzione del contratto)	Importo fisso di euro 250,00 (ad eccezione dei casi previsti per legge)
	Commissione di rinegoziazione	Non prevista
	Commissione rinuncia finanziamento deliberato	Nessuna
	Tipo di ammortamento	Francese (con quota capitale crescente)
	Tipologia di rata	Rata costante (finanziamento a tasso fisso) Rata capitale crescente, rata interessi variabile in funzione della variabilità del tasso di interesse (finanziamento a tasso variabile)
	Periodicità delle rate	Mensile, Trimestrale, Semestrale

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	IRS 2 anni	IRS 5 anni	Euribor 1M/360	Euribor 3M/360	Euribor 6M/360
29/11/2011	1,55%	2,15%	1,21%	1,48%	1,71%
29/08/2011	1,52%	2,12%	1,35%	1,54%	1,75

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Finanziamento	Tasso di interesse applicato TAN	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per € 50.000,00 di capitale
Tasso Fisso	10,72%	2	€2.323,87
	11,31%	5	€1.094,97
Tasso Variabile	10,38%	2	€2.330,44
	10,38%	5	€1.086,14

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato sul sito internet www.mcc.it, presso tutti gli Uffici Postali e sul sito internet di Poste (www.poste.it).

SERVIZI ACCESSORI

Conto corrente BancoPosta

Caratteristiche e rischi del conto corrente

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, assegni, bonifici, domiciliazioni delle bollette, fido.

Costi connessi al solo utilizzo del finanziamento

Si riepilogano i costi del conto corrente BancoPosta In Proprio, connessi al solo utilizzo del finanziamento; tali costi sono già stati inclusi nel TAEG

	VOCI	COSTI
Spese fisse	Spese di apertura conto	Gratuite
	Canone annuo tenuta conto	Euro 60 (euro 5 mensili o frazione di mese)
	Numero di operazioni incluse nel canone	illimitate
Spese variabili	Invio estratto conto cartaceo	Gratuito trimestrale, semestrale ed annuale, euro 1 mensile, euro 0,50 giornaliero

Recesso dal rapporto di conto corrente

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza spese e penalità. Il recesso deve essere comunicato per iscritto.

Tempi massimi di chiusura: entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte di Poste Italiane.

GARANZIE

GARANZIA ISMEA/SGFA

La stipula del finanziamento è subordinata all'intervento della garanzia ISMEA/SGFA per le piccole e medie imprese.

ALTRE GARANZIE PERSONALI

La Banca a propria discrezione, potrà richiedere altre garanzie.

Fidejussione Specifica

La fidejussione è il contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce la Banca, fino all'importo massimo stabilito nel contratto stesso, per l'adempimento delle obbligazioni di un altro soggetto (debitore principale), qualora questi non adempia.

In particolare, con il rilascio della fidejussione specifica il fideiussore garantisce alla Banca l'adempimento delle obbligazioni rivenienti da determinata operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso la Banca dall'impresa finanziata (debitore principale).

La garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio.

Il fideiussore è obbligato in solido con l'impresa finanziata (debitore principale) al pagamento del debito e la Banca potrà rivolgersi per il pagamento del proprio credito indifferentemente all'impresa finanziata o al fideiussore senza necessità di una preventiva escussione del primo. Se più persone hanno prestato fidejussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito.

La fidejussione può essere rilasciata sia da persona fisica che giuridica.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:

- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimenti di quest'ultimo;
- la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche spese o commissioni a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini e alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso.

Il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione creditizia dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

ESTINZIONE ANTICIPATA, RISOLUZIONE, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

L'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di estinguere o rimborsare anticipatamente parte del capitale finanziato ed ancora non rimborsato, in coincidenza con la scadenza di un periodo di interessi, a condizione che:

- a) sia comunicata alla Banca, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, la volontà irrevocabile dell'Impresa di estinguere o rimborsare – in tutto o in parte - il Finanziamento;
- b) siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, ed ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito;
- c) alla data di estinzione sia versata la commissione per estinzione anticipata o rimborso parziale anticipato prevista nel Documento di Sintesi, unitamente alla quota di capitale oggetto di estinzione rimborso anticipato ed alla rata (di ammortamento o di preammortamento) maturata e dovuta alla suddetta data.

Risoluzione

Alla Banca non è riconosciuta la possibilità di recedere dal contratto liberamente. La Banca può invece in alcune specifiche ipotesi contrattualmente previste dichiarare l'Impresa decaduta dal beneficio del termine o risolvere di diritto il contratto, con conseguente diritto di chiedere all'Impresa medesima l'immediata e totale estinzione del debito derivante dal finanziamento, in linea capitale, interessi ed accessori, oltre alla penale determinata nelle condizioni economiche.

Sintetica elencazione delle cause di decadenza/risoluzione:

- a) mancata destinazione, anche solo in parte, del Finanziamento agli scopi per i quali lo stesso è stato concesso e/o mancata realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimento finanziato e/o mancata produzione della documentazione giustificatrice. In caso la mancata realizzazione o giustificazione documentale sia parziale, la Banca potrà, in alternativa, consolidare il Finanziamento ad un importo minore, correlato alle spese effettivamente sostenute e documentate e l'Impresa dovrà restituire la parte eccedente;
- b) mancato pagamento di quanto dovuto alla Banca in dipendenza del contratto di finanziamento a qualsivoglia titolo (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte ecc.);
- c) si riscontrino difformità della reale situazione giuridica, finanziaria, societaria, patrimoniale o economica dell'Impresa o di alcuno dei garanti rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata alla Banca;
- d) vengano effettuate cessioni, interruzioni modifiche alla propria attività imprenditoriale caratteristica;
- e) nel caso di insolvenza;
- f) venga effettuato ricorso nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti una delle situazioni di cui all'articolo 2446 ("Riduzione del capitale per perdite") e/o 2447 ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale") nonché 2482-bis e/o 2482-ter del Codice Civile o situazioni equivalenti;
- g) deposito di istanza di fallimento a carico dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti ovvero instaurazione nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti qualsiasi procedura concorsuale diversa dal fallimento, sia ad istanza propria che di terzi, compresa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria, e le procedure aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali;
- h) avvenga la messa in liquidazione volontaria dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero la cessione ai creditori dell'attività imprenditoriale dell'Impresa o di alcuno dei garanti;
- i) vengano avviate procedure esecutive ovvero vengano eseguiti sequestri conservativi su beni dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti;
- l) vengano emessi provvedimenti di natura monitoria provvisoriamente esecutivi e/o provvedimenti di natura cautelare (inclusi sequestri conservativi o giudiziari) o pignoramenti di qualsiasi natura (immobiliari, mobiliari o presso terzi) a carico dell'Impresa o di alcuno dei garanti;
- m) si verificano altri eventi atti a pregiudicare in maniera rilevante la situazione economica, finanziaria, patrimoniale od operativa dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero tali da pregiudicare la capacità dell'Impresa di rimborsare regolarmente e puntualmente il finanziamento;
- n) non veridicità o incompletezza, durante la vigenza del presente contratto, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie effettuate dall'Impresa e dai garanti in occasione della domanda e/o della stipula del contratto;
- o) mancata integrale e puntuale esecuzione delle obbligazioni diverse da quelle di pagamento previste dal contratto;
- p) in relazione a qualsiasi indebitamento finanziario, diverso dal finanziamento concesso dalla Banca: (i) si verifichi il mancato adempimento, alle relative scadenze, da parte dell'Impresa, di alcuna obbligazione di pagamento nei confronti di terzi, ovvero (ii) si verifichi un evento qualificato come inadempimento dell'Impresa tale da dare diritto al relativo creditore dell'Impresa di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine a carico dell'Impresa o che sia tale da attribuire al relativo creditore il diritto di risolvere, di diritto o per effetto di una sentenza giudiziale, o il diritto di recedere da, il contratto in virtù del quale sorge tale indebitamento finanziario ovvero (iii) pervenga all'Impresa da parte di banche o enti finanziatori (ivi incluse società di factoring e di leasing), una richiesta di rimborso anticipato a seguito della risoluzione o del recesso dovuta ad un inadempimento dell'Impresa stessa o ad altra causa ad essa imputabile, o vengano in essere le condizioni perché una tale richiesta di rimborso anticipato sia avanzata, ovvero (iv) venga escusso un gravame costituito dall'Impresa a garanzia di un indebitamento finanziario.

Portabilità del finanziamento.

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

La facoltà di surrogazione di cui sopra è consentita solo qualora l'impresa appartenga alla categoria "MicroImprese" come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Reclami

Nel caso in cui l'Impresa (e/o i garanti) intendano presentare un reclamo in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, possono presentarlo alla Banca, alla Funzione Legale e Affari Societari, via Piemonte, 51 00187 Roma, fax +39 06 4791 2784, email sectionlegalebanca@mcc.it ovvero a Poste Italiane anche per lettera raccomandata A/R indirizzata a – Poste Italiane SpA - BancoPosta – Progetti, Processi e Procedure – Gestione Reclami, Viale Europa 175 - 00144 Roma, via fax al n. 0659580160 o per via telematica compilando lo specifico "Modulo di reclamo BancoPosta" disponibile sul sito www.poste.it nella sezione "Contattaci".

La Banca e/o Poste Italiane (ove il reclamo riguardi direttamente quest'ultima) devono rispondere entro 30 giorni.

Se l'Impresa (e/o i garanti) non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Impresa (e/o i garanti) di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso l'Impresa (e/o i garanti) non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso.

Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all'obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, l'Impresa (e/o i garanti) e la Banca o Poste Italiane possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. (www.conciliatorebancario.it dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Ammortamento	è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Euribor (Euro interbank Offered Rate)	è il tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento.
EuroIrs (Interest Rate Swap)	è il tasso Swap Euro pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il finanziamento per tutta la sua durata.
Giorno Lavorativo	Si intende un giorno in cui il sistema TARGET (trans-european Automated Real Time Gross settlement Express Transfer) è operativo.
Imposta sostitutiva	Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo) attualmente pari nel caso di specie allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato
Interessi di mora	tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento
Parametro di indicizzazione (per i Finanziamenti a tasso variabile)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse

Parametro di riferimento (per i Finanziamenti a tasso fisso)	
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto
Piano di ammortamento "francese"	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento
Risoluzione	scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune e spese non sono compresi, per esempio le commissioni di estinzione anticipata, le spese per la certificazione interessi o per il duplicato del contratto
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula alla fine del periodo di preammortamento.